

testo emendamento, perchè estenderebbe il beneficio di questa legge ai chierici, mentre noi intendiamo solamente di accordarlo a quelli ordinati *in sacris*, suddiaconi, cioè, e diaconi, ossia a quelli che sono vincolati irrevocabilmente da voti religiosi, e che quindi meritano essere assimilati ai sacerdoti. Ogni altro appartiene alla seconda categoria che è retribuita con un minore assegno.

Propongo poi che alla parola *saranno* del primo comma dell'articolo sia surrogata la parola *sono*.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento degli onorevoli Abignenti e Rega sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

**SINEO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SINEO.** Prima che sia messo ai voti questo emendamento, la cui adozione conterrebbe implicitamente la adozione dell'articolo, io credo che sia necessario che la Camera si spieghi intorno ad una proposizione che forse uscì di bocca all'onorevole ministro nell'ultimo suo discorso, senza essere maturamente ponderata. L'onorevole guardasigilli ha supposto che, dopo la promulgazione di questa legge, coloro che sono contemplati nella legge stessa, qualora credessero, dipendentemente dalle leggi precedenti, avere dei diritti maggiori, li potrebbero far valere avanti ai tribunali. Questo è contrario...

**DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia.** Credo di essermi spiegato chiaro abbastanza; e però posso assicurare l'onorevole Sineo che le osservazioni da me svolte rispondono compiutamente alle sue deduzioni.

**ABIGNENTI.** Domando la parola.

**SINEO.** Io credo che la Camera non debba altrimenti sancire questa legge, fuorchè coll'intendimento di fare non solo una legge per l'avvenire, ma, ove è d'uopo, una legge interpretativa della precedente. Questo è nel diritto del Parlamento. Io non conosco nessun diritto acquistato oltre la volontà del legislatore; e la volontà del legislatore non può essere dichiarata che dal potere legislativo. L'interpretazione legislativa è riservata al potere legislativo.

Se dunque ci furono dubbi sull'interpretazione della legge precedente, questi dubbi, se sono stati risolti in giudizio, sono passati nel dominio dei diritti acquisiti per coloro che hanno riportate sentenze favorevoli. Ma fuori dei termini della cosa giudicata, negli stretti limiti tracciati dal Codice civile, i dubbi che si sono eccitati, e quelli che potrebbero eccitarsi nell'avvenire, appartengono al dominio del legislatore.

Dobbiamo dichiarare la nostra volontà, come l'intendiamo, conforme alla giustizia, conforme all'equità,

e nessun tribunale dopo la dichiarazione del potere legislativo, potrà andare al di là di ciò che avrete determinato. Intendo adunque, e spero che la Camera accetterà questa risoluzione, che la presente legge abbia, ove d'uopo, un carattere interpretativo. Invano l'onorevole ministro per le finanze verrebbe a dirci che ha fatto i suoi calcoli sulla portata di questa legge, se si lasciasse ai tribunali il decidere chi può essere favorito da questa legge, o da una legge precedente. Tutti i calcoli diventerebbero illusori, perchè si sa quale incertezza regni negli umani giudizi. Spero che la Commissione avrà l'intendimento di provocare colle sue proposte la sanzione di una legge interpretativa. In questo modo soltanto eviteremo pericoli, ai quali credo che la Camera non debba in questo momento esporsi.

**ABIGNENTI.** Le ragioni generali dei miei emendamenti le ho esposte nella tornata di sabato, quindi vengo immediatamente a dire il perchè degli emendamenti miei.

Avrei a rispondere qualche cosa alle allusioni che si sono fatte al mio discorso, ma, non potendolo, non lo fo, e, potendolo, nol vorrei.

Ho proposto che invece di dirsi: « i religiosi ordinati *in sacris*, » si dicesse: *i religiosi professi per chiericato, secondo la regola del proprio ordine.*

L'onorevole presidente ha domandato alla Commissione se accettava questo mio emendamento, e la Commissione, per bocca del suo relatore, l'onorevole Sebastiani, ha risposto di non accettarlo, appunto perchè essa aveva detto: « ordinati *in sacris*, » in altri termini la Commissione non accetta l'emendamento, perchè non l'accetta...

**SEBASTIANI.** Domando la parola.

**ABIGNENTI.** L'onorevole Sebastiani posteriormente, osservando di non aver nulla detto ha riflettuto che si era detto « ordinati *in sacris*, » appunto perchè si voleva comprendere solamente quei religiosi i quali, per la loro ordinazione *in sacris* credevano sè tenuti, ed erano creduti obbligati alla vita religiosa.

Ebbene, io mi metto sul terreno dell'onorevole Sebastiani, prendo il suo principio, e ragiono così.

Allorquando avete soppressi gli ordini religiosi, voi certamente potevate, non dico secondo giustizia, non dico secondo equità, non dico secondo politica, ma avevate il potere irresistibile di dire: soprimo gli ordini religiosi e non do nulla a nessuno. Cosa fatta capo ha. Si sarebbe gridato, ma le grida avrebbero finito per cessare, ed i danari sarebbero rimasti allo Stato. Ma voi non avete fatto così; voi avete soppressi gli ordini religiosi ed avete detto: noi assegniamo una pensione la quale valga per quel tetto, per quel vitto, per quel vestito che dava l'ordine religioso: noi diamo questa pensione in corrispettivo di che? Di quella rinuncia che i religiosi hanno fatta all'asse paterno: noi